



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 103 del Registro . Seduta del 07/04/2011

Oggetto: Servizio di distribuzione gas metano - Affidamento incarico legale per impugnazione Decreto Ministero Sviluppo Economico istitutivo degli Ambiti Territoriali Minimi ex art.46 bis Legge n.222/2007

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di aprile alle ore sedici e trenta minuti convocata nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	Presente	Assente
1) Melchionda Martino	X	
2) Conte Antonio	X	
3) Bruno Annarita	X	
4) Cicia Cosimo	X	
5) Consalvo Vincenzo	X	
6) Lavorgna Adolfo	X	
7) Lettera Pasquale	X	
8) Magliano Carmine	X	
9) Mastrolia Remo	X	

Assume la Presidenza, il **Avv. Martino Melchionda** ;
Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale **Vicesegretario Maria Grazia Caputo**.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO :

-Che il D.Lgs. 23/05/2000 n° 164, in vigore dal 21.06.2000, ha recato la riforma del settore del gas metano prevedendo, in particolare, la separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita disponendo che quest'ultima è attività libera, esercitabile da ditte appositamente autorizzate dal Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), mentre quella di distribuzione è nell'attribuzione degli Enti locali che affidano il servizio di distribuzione del gas metano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni;

-Che il citato Decreto Legislativo, all'art. 14, prevede altresì che gli Enti locali svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e che devono avviare la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio;

-Che sia il D.Lgs. n° 164/2000 che le successive disposizioni recate dalle leggi n° 239/04, n° 51/2006 prevedono termini diversi per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sicchè, allo stato sul territorio nazionale i rapporti negoziali tra i Gestori degli impianti di distribuzione del gas metano e gli Enti locali sono regolati da contratti di servizio che hanno scadenze estremamente disallineate nel tempo;

-Che le reti di distribuzione, per effetto delle vigenti disposizioni, rientrano nella disponibilità dell'Ente locale solo previa corresponsione al Gestore uscente di un rimborso, posto a carico del nuovo Gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

-Che l'art. 46-bis della legge n° 222/2007 ha successivamente stabilito che:

-i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;

- i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano anche i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

CONSIDERATO :

-Che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 74 del 31.03.2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011, adottato di intesa dai Ministeri dello sviluppo Economico e per gli affari regionali, con il quale il territorio nazionale (con esclusione della Sardegna) è stato suddiviso in n° 177 ambiti;

-Che il suddetto Decreto:

- non definisce il dettaglio dei Comuni appartenenti a ciascuno dei 177 ambiti;
- ricomprende negli ambiti anche i Comuni non metanizzati;



-vieta l'espletamento della gare per l'affidamento della gestione del servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche nei casi in cui le concessioni siano scadute, disponendo altresì che le gare in corso, per le quali non sia decorso il termine per la presentazione delle offerte, non possono essere utilmente concluse;

-proroga le concessioni scadute fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento con la gara di ambito;

RITENUTO :

-Che le disposizioni recate dal Decreto sono di grave pregiudizio per gli interessi degli Enti locali, in quanto sottraggono in toto alla potestà degli stessi la titolarità delle gare per l'affidamento del servizio pubblico locale del gas che è di loro attribuzione, oltre a non stabilire tempi certi per la concreta attuazione degli ambiti, attesa la diversificazione della scadenza delle concessioni nei vari comuni, la mancata definizione del dettaglio dei comuni negli ambiti stessi, i tempi estremamente lunghi che potranno essere necessari per la definizione dei rapporti negoziali con i gestori uscenti, dal momento che, in tutti i casi, sono da definire i valori di riscatto degli impianti, con probabili lunghi contenziosi;

CONSIDERATO altresì che il fermo delle gare presenta profili di illegittimità anche per la mancanza di una norma primaria che lo disciplini;

RITENUTO pertanto che la frettolosa emanazione del suddetto Decreto apporti una grave turbativa alla gestione del pubblico servizio del gas metano, non perseguendo gli obiettivi posti dal legislatore con l'art. 46-bis della legge n° 222/2007 e che quindi sia opportuna una più approfondita disamina dei problemi del settore, essendo logico e di interesse pubblico:

1. garantire l'allineamento della scadenza di tutte le concessioni, in guisa da poter statuire un'unica data per l'entrata a regime degli ambiti;

2. prevedere un disegno degli ambiti su basi territoriali più omogenee e più ristrette, potendosi in tal modo assicurare la reale partecipazione degli Enti locali alla pianificazione degli interventi di sviluppo e adeguamento tecnologico sui propri impianti e al controllo effettivo e concreto dell'attività di distribuzione, senza la prevaricazione imposta da Linee Guida dettate dall'alto che non terrebbero adeguatamente conto delle specificità degli impianti e degli interessi locali;

3. assicurare una più adeguata partecipazione alle gare atteso che, con il previsto assetto, occorrerebbero ingentissime risorse finanziarie che i Gestori dovrebbero porre in campo nel caso di partecipazione a gare riferibili ad ambiti di notevole dimensioni territoriali quali attualmente individuati;

4. assicurare altresì la partecipazione alle gare da parte di un maggior numero di operatori, incentivando la concorrenza attraverso la previsione di un numero di ambiti superiore a 177 e ciò anche sulla scorta dello studio dell'Università Bocconi commissionato dall'ASSOGAS dal quale traspare, inequivocabilmente, che un numero di ambiti leggermente inferiore a quattrocento assicura la giusta efficienza ed economicità del servizio;

5. garantire la reale sopravvivenza, in una fase di grave crisi economica qual è quella attuale, dell'attività dei Gestori di media dimensione che, con il Decreto come formulato viene ad essere definitivamente minata a solo vantaggio di pochi operatori di grande dimensione che, di fatto, instaurerebbero sul territorio nazionale un autentico oligopolio nel settore della distribuzione del gas metano con la vanificazione della concorrenza;

6. dare la possibilità anche ai Comuni non metanizzati di poter procedere autonomamente alla programmazione della realizzazione del servizio pubblico del metano attraverso l'eventuale ricorso al progetto di finanza ex art. 153 del D.Lgs. n° 263/06 procedura che il decreto, di fatto, non consente più di poter attivare;

CONSIDERATO che è pertanto urgente procedere all'impugnazione del citato Decreto innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente:



PRESO ATTO che, a seguito di intese intercorse con i Sindaci di vari Comuni è stato verificato l'intento comune di procedere alla presentazione di un ricorso urgente affinché possa soprassedersi all'entrata in vigore del suddetto decreto, nelle more della definizione di criteri più organici e meno lesivi degli interessi degli Enti locali, sia metanizzati che non metanizzati;

DATO ATTO che il Comune di Eboli intende procedere all'impugnazione del citato Decreto per le motivazioni innanzi riportate;

CONSIDERATO che per la tutela degli interessi del Comune di Eboli in ordine all'impugnazione del Decreto occorre pertanto affidare incarico legale e che tale incarico può essere conferito all'avvocato Lodovico Visone con studio in Via Dogana Vecchia 40 - 84121 Salerno, legale che offre ampia garanzia e competenza specifica nella materia oggetto di impugnativa;

CONSIDERATO altresì che la spesa pro-quota, relativa al suddetto patrocinio legale da sostenersi dal Comune può determinarsi in € 500,00 oltre Cassa di previdenza ed IVA, per un importo complessivo di € 624,00# (Euro seicento ventiquattro//00);

VISTO il Decreto Ministeriale con il quale sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Minimi ex art. 46-bis della legge n° 222/2007;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.m.ii.;

RITENUTO di dover provvedere all'impugnazione del suddetto Decreto;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art.49 D.to Lgs.267/2000;

Con votazione unanime e voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato

2. Di proporre l'impugnativa, innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Amministrativa, del Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01.04.2011, con il quale sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Minimi ex art. 46-bis della legge n° 222/2007;

3. Di conferire l'incarico all'avv.Lodovico Visone, iscritto al Foro di Salerno, con studio in Via Dogana Vecchia 40 - Salerno, per la tutela degli interessi del Comune di Eboli nel giudizio da intentare, congiuntamente agli altri Comuni interessati;

4. Di prenotare la somma relativa alla spesa conseguente alla suddetta azione legale, pari a complessivi € 624,00# (Euro seicentoventiquattro//00), sul Capitolo n° 1831 del Bilancio del corrente esercizio, ai sensi dell'art.163, comma 1, del D.to Lgs.n.267/2000;

5. Di dare incarico al Dirigente Responsabile del Settore Affari Legali di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

6. Riservarsi l'adozione di qualsiasi ulteriore azione e/o provvedimenti ove se ne ravvisasse la necessità nel corso del procedimento;

7. Dichiarare la presente deliberazione, con separata, unanime e favorevole votazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 T.U. EE. LL.



Comune di Eboli

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/00:

Il Responsabile Settore Ernesta Iorio formula parere di regolarità tecnica favorevole, limitatamente alla decisione di impugnare l'atto ritenuto lesivo
(f.to) Dott.ssa Ernesta Iorio data 06/04/2011

Il Responsabile Settore Finanze Tiziana Galderisi formula parere di regolarità contabile Favorevole

F.to Dott.ssa Tiziana Galderisi

data 07/04/2011

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento, limitatamente alla decisione di impugnare l'atto ritenuto lesivo.

X favorevole
Non favorevole

Segretario Generale (Vicesegretario Maria Grazia Caputo)

www.albopretorionino.it



Comune di Eboli

IL SINDACO
(Avv. Martino Melchionda)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vicesegretario Maria Grazia Caputo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata affissa all'albo Pretorio il __/__/__ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/__, giusta prot. n. _____

Il Responsabile del servizio
(Sammartino Annamaria)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __/__/__

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 - comma 4°)
 Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 - comma 3°)

Lì, __/__/__

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vicesegretario Maria Grazia Caputo)